



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"

Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263

P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it
C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K90 - sito-web: www.icmarianorossi.gov.it



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Anni scolastici 2019/21

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado "Mariano Rossi" di Sciacca ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a) prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione;
 - b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente Scolastico;
 - 1 docente componente effettivo e 1 supplente designati dal Consiglio d'Istituto;
 - 2 genitori componenti effettivi e 2 supplenti designati dal Consiglio d'Istituto.
 - I membri supplenti (docente e genitore) sostituiscono quelli effettivi nei seguenti in caso di assenza di uno o più membri o in caso di incompatibilità di cui all'art. 3;
2. I componenti sono individuati dal Consiglio di Istituto sulla base delle candidature espresse da docenti e genitori su apposita circolare del Dirigente Scolastico.
3. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.
4. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.
5. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità dal supplente appartenente alla medesima componente.
6. Nel caso si verifichi una delle situazioni di cui al successivo art. 3, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti da supplenti.
7. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ

1. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai supplenti della componente di rispettiva rappresentanza.
2. Le cause di incompatibilità e conseguente sostituzione con il supplente di cui al precedente comma sono individuate nelle seguenti:
 - a. qualora il componente dell'O.d.G. faccia parte dell'organo collegiale che ha inflitto la sanzione disciplinare;
 - b. qualora il componente dell'O.d.G. sia il genitore e/o tutore/affidatario dell'alunno destinatario della sanzione oggetto del ricorso;

- c. qualora il componente dell'O.d.G. sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso

ART. 4 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono valide con voto di maggioranza e se sono presenti la metà più uno dei componenti effettivi.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 5 - RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato nei fatti.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta può essere chiamato a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; può essere anche ammessa la presenza dell'alunno interessato.
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di altro personale della scuola, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

ART. 6 - RECLAMI

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti all'Organo di Garanzia Regionale istituito ai sensi dell'art.2, comma 3° del D.P.R. 235/2007, che modifica l'art.5 del D.P.R. 249/98:
2. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 05/12/2012, giusto verbale n. 3, rivisitato con modifiche nella seduta del Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2017 verbale n. 1, ancora integrato con modifiche nella seduta del 18/12/2018 verbale n. 3, viene allegato al Regolamento d'Istituto e ha efficacia immediata.